

COMMISSIONE IX

AGRICOLTURA E FORESTE - ALIMENTAZIONE

V.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 9 GIUGNO 1954

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GERMANI

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
Disciplina della erogazione dei contributi e della concessione di borse di studio da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. (<i>Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato</i>). (822)	43
PRESIDENTE	43, 44, 45, 46, 47
BERTONE, <i>Relatore</i>	43, 45
MARILLI	44, 45, 47
CAPUA, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i>	45, 47
SAMPIETRO GIOVANNI	45, 46
BURATO	47
Proposta di legge (<i>Discussione e rinvio</i>):	
Senatore BRASCHI: Modifica all'articolo 5 della legge 25 luglio 1952, n. 949, concernente provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione. (<i>Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato</i>). (779)	48
PRESIDENTE	48, 49, 51, 52
FINA, <i>Relatore</i>	48
TRUZZI	49, 51
GEREMIA	49
SCOTTI ALESSANDRO	50
CAPUA, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i>	50
MICELI	50, 51
GOZZI	50
ALDISIO	51, 52
BURATO	51
FRANZO	51
HELFER	52
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	52

La seduta comincia alle 10.

FRANZO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione del disegno di legge: Disciplina della erogazione dei contributi e della concessione di borse di studio da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. (Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato). (822).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disciplina della erogazione dei contributi e della concessione di borse di studio da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste », già approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato, nella seduta dell'8 aprile 1954.

L'onorevole Bertone, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

BERTONE, *Relatore*. Onorevoli colleghi, il disegno di legge sottoposto al nostro esame si propone di colmare una lacuna attualmente esistente nel nostro ordinamento giuridico, mediante una opportuna integrazione delle norme che disciplinano la erogazione dei contributi in agricoltura. È generalmente riconosciuta la opportunità di raggiungere un miglioramento nella produzione agricola e zootecnica servendosi, a tale scopo, di tutte le possibilità che si presentano e, quindi, di dar modo al Ministero dell'agricoltura e foreste di potere intervenire per acquisire le cognizioni

utili da parte degli istituti che operano in questo settore. È opportuno rilevare che, contrariamente a quanto alcuno possa essere indotto a credere, il Ministero dell'agricoltura e foreste non è idoneo a istituire enti propri nel campo della sperimentazione, e ciò soprattutto per la varietà e molteplicità della produzione. Da questa considerazione nasce l'esigenza di integrare tutte quelle attività ed iniziative che mirino a raggiungere un ulteriore progresso in tale campo.

Con l'articolo 1, lettera a) del presente provvedimento, il Ministro è autorizzato a concedere contributi ad enti pubblici e privati, nazionali ed internazionali, e ad associazioni che svolgono attività interessanti l'agricoltura, mentre alla lettera d) è prevista la concessione di borse di studio e sussidi presso istituzioni tecniche e scientifiche operanti, nel campo della agricoltura, in Italia e all'estero. All'articolo 2, comma primo, è previsto che la concessione di detti contributi viene effettuata con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, il quale ha il compito di vigilare e controllare l'impiego dei contributi per la realizzazione dei programmi e delle iniziative. L'articolo 3 riguarda la misura dei contributi da corrispondere a carico del bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, precisando che detta misura sarà determinata di anno in anno, con decreto ministeriale, di concerto tra il Ministro per l'agricoltura e le foreste, con quello per il tesoro. Nell'ultimo articolo, infine, è stabilito che le borse da usufruire presso istituzioni italiane, saranno conferite mediante concorso pubblico per esame e per titoli, secondo le modalità che saranno fissate nel relativo bando.

Da queste brevi considerazioni, ritengo che i risultati conseguibili con l'approvazione di questo disegno di legge siano notevoli. Pertanto, concludo invitando la nostra Commissione ad approvare il disegno di legge nel suo testo integrale, al fine di conseguire l'incremento e il miglioramento della nostra produzione agricola.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

MARILLI. Non siamo contrari, in linea di principio, all'approvazione di questo disegno di legge, allo scopo dichiarato di meglio disciplinare la concessione di contributi nel settore della sperimentazione agraria. Però, non possiamo non rilevare che, con questo provvedimento, non si propongono nuovi stanziamenti a favore della suddetta sperimentazione, bensì semplici spostamenti nei capitoli di bilancio.

Noi, come è noto, non abbiamo mai tralasciato occasione per rilevare che gli stanziamenti effettivi a favore della sperimentazione agraria sono insufficienti e, d'altra parte, sono ben note le difficoltà nelle quali si dibattono Osservatori, Stazioni e Istituti sperimentali tecnico-agrari, e tutti quegli organismi di carattere pubblico ai quali generalmente ricorre lo Stato e dei quali si serve la collettività per rendere possibile ed efficace lo sviluppo e il miglioramento tecnico-agricolo. È inutile, perciò — a nostro parere — assottigliare i già esigui fondi a disposizione distribuendoli a tutta una serie di enti ed associazioni che — come afferma l'articolo 1, lettera a) — svolgano attività interessanti l'agricoltura o che inquadrino attività professionali operanti nel campo dell'agricoltura per studi ed indagini.

Nasce, evidentemente, un primo problema e, cioè, quello della dispersione dei mezzi che abbiamo a disposizione. È vero che, come ha osservato l'onorevole relatore, l'agricoltura italiana ha caratteristiche molteplici, ma bisogna tenere presente che anche gli istituti e gli organi ad essa preposti sono pure molteplici, né risulta per nulla dimostrato che sia conveniente far sussistere una molteplicità e varietà di organismi. Al contrario, secondo il mio punto di vista, sarebbe più redditizio ed opportuno servirsi di organismi a carattere statale, già esistenti, sui quali, tra l'altro, è possibile anche un maggiore controllo.

Scendendo dal generale al particolare, io ritengo che si abbia il diritto e il dovere di nutrire delle perplessità, dei dubbi e persino dei sospetti, sull'aspetto economico della erogazione dei contributi. È noto come avvengano certe disfunzioni, come ci si serva di certi organismi privati per dare un colore di parte alla erogazione dei medesimi, come si creino addirittura delle organizzazioni fittizie per poter poi, in una maniera non sempre eccessivamente lineare, ottenere quei contributi che, già esigui di per se stessi, si assottigliano ulteriormente, dato che — come abbiamo più sopra rilevato — trattasi non di nuovi stanziamenti, ma di semplici spostamenti di capitoli di bilancio.

In conseguenza, pur accettando il principio ispiratore ed informatore del presente disegno di legge, al fine di assicurare delle determinate e necessarie garanzie, in sede di discussione degli articoli, proporremo un emendamento all'articolo 1, allo scopo di impedire che, ai privati o alle associazioni di natura privata, vengano corrisposti contributi dello Stato.

Ciò, a meno che l'onorevole Sottosegretario non ritenga meglio chiarire, illustrare e delimitare il concetto di « enti privati » inserito nel disegno di legge, nel qual caso potremmo anche essere indotti a rivedere il nostro atteggiamento.

Per il resto, non abbiamo altre osservazioni da fare, se non la raccomandazione al Ministro di andare cauto nello stornare dai capitoli di bilancio somme stanziati per determinati scopi.

CAPUA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. La sua preoccupazione, onorevole Marilli, è forse dovuta al fatto che fondi già stanziati per l'attuazione di questa legge possano essere stornati ad altri scopi?

MARILLI. Non si tratta precisamente di ciò; ma di quel complesso, e a volte poco appariscente, fenomeno per cui fondi stanziati per determinati scopi rispondenti a precise esigenze, sono usati per scopi diversi, anche se l'organismo, per il quale detti fondi erano stati stanziati, non è in grado di funzionare, e non lo è proprio per la insufficienza dei fondi. Ad esempio: le cattedre universitarie di materie agrarie, le quali lamentano spesso di non potere esercitare la loro attività perché prive di fondi per la sperimentazione e per la popolarizzazione dei risultati della loro stessa attività. Così pure avviene nel settore della meccanica agraria. Sono stato, all'Università di Catania, professore incaricato per una cattedra di agraria — facoltà sorta da circa sei, sette anni — ed ho potuto constatare come si fosse privi assolutamente di fondi per portare a termine un minimo di sperimentazione. Così per gli altri settori: come, al esempio, la Stazione sperimentale di agricoltura di Acireale, in provincia di Catania, che per la mancanza di fondi non riesce ad assolvere ai suoi compiti. E si potrebbero citare numerosi altri esempi.

Sono queste le osservazioni di carattere generale, ma altre se ne potrebbero fare e, anche esse, di notevole importanza. E ciò senza ribadire la nostra sfiducia circa la possibilità che si verifichi una equa concessione e distribuzione dei contributi dello Stato a favore dei vari organismi economici, specie se a carattere privato.

In conclusione: non siamo contrari alle linee generali della legge, anche se esprimiamo serie perplessità sulla sua attuazione pratica. Rinnoviamo soltanto l'avvertimento di usare molta cautela nell'operare per non andare incontro agli inconvenienti brevemente enumerati.

SAMPIETRO GIOVANNI. Mi associo alle dichiarazioni del collega Marilli. Desidero solo richiamare l'attenzione sulla posizione attuale dei borsisti, i quali ancora non sono equiparati agli assistenti volontari delle università. Ma è in corso una proposta di legge che si propone di ovviare a questa deficienza, per cui non è questa forse la sede più adatta per trattare a fondo la questione. C'è piuttosto da considerare, anche in caso di approvazione di una tale legge, la condizione di inferiorità nella quale verrebbe a trovarsi il borsista all'estero, rispetto a quello che si trova in Italia, perché il primo non avrebbe possibilità alcuna di recuperare, agli effetti della pensione, il tempo trascorso per il tirocinio.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

BERTONE, *Relatore*. In riferimento alle perplessità e alle riserve espresse dall'onorevole Marilli, ritengo che una elencazione degli istituti, associazioni ed enti di carattere privato cui sia da destinare il contributo, possa senz'altro risolvere la questione. Non si dimentichi, però, che esistono associazioni private che, nel campo dell'agricoltura e soprattutto in quello della sperimentazione, sono in grado di dare risultati che difficilmente si potrebbero ottenere con organismi statali. Circa il problema del controllo, esso è assicurato proprio dal Ministero il quale è chiamato a vagliare caso per caso le singole richieste. Esprimo, pertanto, parere contrario all'emendamento che l'onorevole Marilli ha in animo di proporre e dichiaro di essere favorevole all'approvazione del disegno di legge nel suo testo integrale, così come proposto.

Circa i rilievi fatti dall'onorevole Sampietro, faccio osservare che le borse vengono conferite in base a regolare concorso. Per coloro che vanno o si trovano all'estero si tratta semplicemente di un sussidio inteso a compensare, in parte, gli oneri che il borsista deve affrontare trasferendosi presso l'istituto straniero.

CAPUA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il presente disegno di legge è inteso a disciplinare la erogazione dei contributi e la concessione di borse di studio da parte del nostro Ministero, materia che non aveva mai trovato una specifica regolamentazione fino a quando, nel novembre 1951, il Ministero assunse l'iniziativa di presentare al Parlamento un disegno di legge di tale contenuto.

Con esso, il Ministero è venuto a porre una volontaria autolimitazione alle proprie fa-

coltà discrezionali, al cui esercizio era sostanzialmente autorizzato dagli stanziamenti di bilancio approvati dalle stesse Camere legislative.

Infatti, nello stato di previsione della spesa del Ministero sono iscritti appositi stanziamenti per l'attuazione di provvidenze o di interventi per contributi a favore di organizzazioni o di singoli cittadini, i quali operando nei campi della zootecnia, della sperimentazione agraria, della lotta fitosanitaria, della olivicoltura e della viticoltura, od organizzando corsi per l'istruzione o la specializzazione professionale di tecnici e contadini, vengono sostanzialmente ad integrare l'azione dell'Amministrazione nel conseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Ma è evidente che l'Amministrazione stessa, attraverso una avveduta utilizzazione delle private energie, può realizzare una notevole economia di mezzi nel raggiungimento di tali finalità. Inoltre, si è dovuto rilevare che l'attuazione delle provvidenze incontra, sovente, ostacoli o difficoltà da parte degli organi di controllo, in sede di registrazione dei decreti ministeriali con i quali si dispone la erogazione dei contributi, proprio per l'assenza di una specifica regolamentazione in materia.

Il presente disegno di legge si propone appunto di rimuovere quelle difficoltà, onde l'azione del Ministero possa riuscire, anche in questo settore, pronta ed efficace.

È opportuno chiarire che gli interventi del Ministero — come è stabilito nell'articolo 1 — debbono essere contenuti nei limiti degli stanziamenti di bilancio e, quindi, trovano già un preventivo controllo e una conseguente limitazione nell'approvazione da parte del Parlamento degli stanziamenti stessi. Ove si aggiunga che la concessione dei contributi deve essere disposta — a norma dell'articolo 2 — con decreto del Ministro (il quale dovrà essere soggetto ai consueti controlli della Ragioneria centrale e della Corte dei conti), si potrà esser certi che l'azione della Amministrazione, anche in questo campo, non potrà essere che pienamente legittima e rispondente alle superiori finalità di incremento e potenziamento della produzione agricola e zootecnica.

Dice l'onorevole Marilli: « sussiste la dispersione dei mezzi ». Ma ciò si verifica fino ad un certo punto; non ci si può, infatti, servire esclusivamente degli organismi statali, quando in Italia è tanto sentita la necessità di studio, il più completo possibile, dei problemi agricoli. Ci sono iniziative che i pri-

vati sentono il bisogno di fare per la tutela della produzione e non credo che, se occorrendo, una volta creati questi organismi, si dia loro un contributo, si faccia opera contraria agli interessi della produzione.

Sono d'accordo che ben altri mezzi ci vorrebbero per affrontare tutti i problemi della sperimentazione e del miglioramento della produzione, ma bisogna lavorare con quelli che si hanno a disposizione.

Per quanto riguarda le perplessità e i sospetti, la prego, onorevole Marilli, di essere più sereno. Si tratta qui di una azione lontana dal significato politico nel senso che lei, probabilmente, intende.

Quindi, sono d'accordo nell'ammettere che i mezzi sono modesti, prendo atto che bisogna cercare di limitarne al massimo la dispersione, e che un diritto di precedenza deve spettare a tutti gli istituti statali che hanno una attrezzatura *in loco*, ma la prego sinceramente di non volere insistere nel suo proposito di emendare l'articolo 1.

Per quanto riguarda i rilievi fatti dall'onorevole Sampietro, faccio presente che la situazione generale delle borse di studio andrà regolata, come lo stesso onorevole Sampietro ha accennato. E, pertanto, ogni discussione ampia e approfondita sull'argomento è opportuno venga rimandata a quella sede.

Del resto, io ritengo che le borse di studio, più che altro, costituiscano una forma di rimborso spese.

SAMPIETRO GIOVANNI. È proprio questa concezione che noi combattiamo, perché l'integrazione della spesa da sostenere è possibile, solo quando il borsista abbia un minimo di possibilità. Bisogna, invece, considerare tutti quei casi di assoluta impossibilità ad affrontare qualsiasi spesa da parte del borsista.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Avverto che all'articolo 1, dopo le parole « vigenti disposizioni », nel testo stampato della Camera, così come in quello del Senato, mancano le parole « volte a promuovere l'incremento e il miglioramento della produzione », che risultano, invece, nel testo ministeriale presentato al Senato. L'inserimento delle parole stesse avrà luogo mediante coordinamento dei messaggi, d'accordo con il Senato.

Do, pertanto, lettura dell'articolo 1 nel testo così coordinato:

« Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ad integrazione delle particolari provvidenze previste dalle vigenti disposizioni

LEGISLATURA II — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 GIUGNO 1954

volte a promuovere l'incremento ed il miglioramento della produzione agricola e zootecnica, è autorizzato, nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio:

a) a concedere contributi ad enti pubblici e privati, nazionali ed internazionali, e ad associazioni che svolgono attività interessanti l'agricoltura o che inquadrino categorie professionali operanti nel campo dell'agricoltura, in relazione a particolari compiti che lo stesso Ministero può affidare a detti enti ed associazioni, per studi, indagini, ricerche, specializzazione ed aggiornamento di tecnici agricoli, insegnamento professionale ai contadini, nonché per la dimostrazione pratica di coltura e di allevamento;

b) a concedere contributi agli enti ed alle istituzioni di cui alla lettera a), per lo svolgimento di lotte fitosanitarie, nonché per studi e ricerche — anche sperimentali — per il migliore indirizzo tecnico ed economico delle operazioni di lotta;

c) a concedere, sempre agli enti ed istituzioni di cui alla lettera a), contributi per l'attuazione di iniziative connesse coi miglioramenti di determinate produzioni e di pratiche agricole;

d) a concedere borse di studio e sussidi presso istituzioni tecniche e scientifiche operanti nel campo dell'agricoltura in Italia e all'estero ».

MARILLI. Propongo di sopprimere, alla lettera a), le parole « e privati ».

CAPUA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Prego l'onorevole Marilli, dopo le mie assicurazioni, di volere ritirare il suo emendamento.

MARILLI. Per le ragioni suesposte, sono costretto a mantenere l'emendamento.

BURATO. Dichiaro che voterò contro l'emendamento dell'onorevole Marilli. In un periodo di così grave carenza nel settore sperimentale, abbiamo la necessità di sfruttare tutte le iniziative, e vorrei ricordare a tale proposito che l'iniziativa privata, per essere la più direttamente interessata, quasi sempre raggiunge lo scopo prima che non gli istituti statali.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la prima parte dell'articolo 1, fino alle parole « enti pubblici ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Marilli che propone di sopprimere le parole « e privati ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione il resto della lettera a), fino alle parole « nazionali ed internazionali » incluse.

(È approvato).

Pongo in votazione l'altro emendamento, soppressivo delle parole « e ad associazioni », proposto dall'onorevole Marilli.

(Non è approvato).

Pongo in votazione la rimanente parte dell'articolo 1.

(È approvata).

L'articolo 1 è stato, pertanto, approvato nel testo originario di cui ho dato lettura.

Passiamo agli altri articoli che, se non vi sono emendamenti od osservazioni, porrò successivamente in votazione.

ART. 2.

La concessione dei contributi indicata nel precedente articolo viene effettuata con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste vigila e controlla l'impiego dei contributi per la realizzazione dei programmi e delle iniziative in vista delle quali è stata disposta la concessione.

(È approvato).

ART. 3.

La misura dei contributi da corrispondere, a carico del bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, alle cantine sperimentali di Arezzo, Barletta, Milazzo, Noto e Velletri, e agli Istituti sperimentali di olivicoltura e di oleificio di Imperia e di Spoleto in applicazione dei regi decreti 18 maggio 1924, numeri 820, 821, 822, 823 e 19 giugno 1924, numeri 1029, 1034 e 1035, sarà determinata, di anno in anno, con decreto interministeriale, di concerto tra il Ministro per l'agricoltura e le foreste con quello per il tesoro.

(È approvato).

ART. 4.

Le borse da usufruire presso istituzioni italiane saranno conferite mediante concorso pubblico, per esame e per titoli, secondo le modalità che saranno fissate nel relativo bando.

(È approvato).

Avverto che il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge di iniziativa del senatore Braschi: Modifica all'articolo 5 della legge 25 luglio 1952, n. 949, concernente provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione. (Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato). (779).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del senatore Braschi. « Modifica all'articolo 5 della legge 25 luglio 1952, n. 949, concernente provvedimenti per lo sviluppo della economia e l'incremento dell'occupazione », già approvata dalla VIII Commissione permanente del Senato, nella seduta del 1° aprile 1954.

L'onorevole Fina, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

FINA, *Relatore*. Onorevoli colleghi, con l'approvazione della presente proposta di legge trasmessaci dal Senato, ritengo che si colmerà una lacuna rimasta nella legge 25 luglio 1952, n. 949, relativa al piano dodecennale per lo sviluppo dell'agricoltura. Tale lacuna non era a suo tempo sfuggita, per la verità, a questo ramo del Parlamento, ma motivi di carattere finanziario suggerirono allora di attendere per osservare il funzionamento della legge nella sua prima fase di applicazione. Ognuno, pertanto, ha potuto constatare, in questo periodo, i grandi benefici da essa apportati all'agricoltura e alle categorie agricole, particolarmente nel settore della meccanizzazione. Ma ognuno di noi ha potuto e dovuto constatare anche come gli istituti di credito abbiano finanziato, di preferenza, le medie e grosse aziende e, in troppo scarsa misura, invece, siano stati favoriti i coltivatori diretti (cioè...), le piccole aziende, quantunque l'articolo 5 della legge stabilisca inequivocabilmente la preferenza ai piccoli, ai medi e alle cooperative. Anche l'articolo 5 del regolamento (approvato con decreto presidenziale in data 17 ottobre 1952), al secondo comma, stabilisce lo stesso ordine di preferenza, e così pure l'articolo 3 della convenzione in data 1° ottobre 1952. In contrasto appare, invece, il comma primo dell'articolo 7 del citato regolamento in cui è detto che i prestiti possono essere concessi solo per le macchine che trovino appropriata ed economica utilizzazione nell'ambito dell'azienda agraria cui il prestito si riferisce, a cui si aggiunge l'articolo 4, sempre dello stesso regolamento, con questa precisa dizione: « I rischi di ciascuna operazione sono posti integralmente a carico degli istituti, i quali si cauteranno mediante

le garanzie che riterranno più idonee ». È chiaro, quindi, come gli istituti, pur restando nell'ambito della legge, abbiano preferito accordare i prestiti alle medie e grosse aziende che presentavano un maggiore fido nei confronti delle altre. Né è stato sufficiente l'invito espresso con la più recente circolare ministeriale (n. 20 del 22 marzo di quest'anno), in accoglimento dell'ordine del giorno formulato dall'VIII Commissione del Senato e riportato in calce alla relazione della presente proposta di legge, relazione che prevede il prestito anche ai coltivatori uniti in cooperative. È, infatti, a tutti noto che la cooperazione, pur funzionando ottimamente, in talune provincie, per i settori caseario-vinicolo-ortofrutticolo o di altro genere, incontra difficoltà insormontabili, invece, nel settore meccanico. Io stesso che mi sono provato ripetutamente nelle forme più convincenti, non ho potuto conseguire alcun risultato.

Ciò nonostante, vi sono coltivatori che possiedono il trattore e lavorano per terzi, ma sono assai pochi, rispetto alla grande quantità di piccole aziende le quali, per attendere il loro turno, specialmente con l'imperversare del maltempo di questo anno, devono trascurare molti ed importanti lavori od eseguirli in ritardo, con danno evidente delle aziende stesse e della produzione.

Se si considera, ad esempio, la mia provincia, dove già esiste un trattore per ogni 50 ettari di seminativo, sarebbero necessari almeno altri 500 trattori, poiché vi sono oltre 30.000 piccole aziende con meno di dieci ettari. È chiaro che l'azienda di pochi ettari non può avere il trattore o altre macchine esclusivamente per conto proprio poiché la spesa di acquisto, gli interessi sul capitale, il deperimento, il consumo del carburante, ecc., le renderebbero antieconomiche, mentre il coltivatore che, oltre ai propri lavori, lavorasse anche per terzi, se aiutato col credito, potrebbe rifarsi di tali spese anche praticando un prezzo modico, poiché, nella maggior parte dei casi, si tratta di utilizzare mano d'opera familiare in esuberanza rispetto alla superficie del fondo.

Ho accennato all'aratura meccanica che costituisce — come ognuno sa — il presupposto fondamentale per una buona preparazione del terreno e, quindi, per un buon raccolto; ma vi sono altre macchine agricole che, accoppiate al trattore, possono essere utilizzate nei lavori per terzi e permettere anche alle piccole aziende una più spedita e razionale lavorazione.

LEGISLATURA II — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 GIUGNO 1954

Per esempio, la mietilegatrice che, in una ora, risparmia almeno quattro giornate di lavori dei più faticosi e permette, anticipando di qualche giorno la raccolta del grano, di sottrarlo a tante avversità atmosferiche, proprio negli ultimi giorni che precedono la mietitura, e di praticare tempestivamente le seconde colture anche nelle piccole aziende.

Altro esempio: l'impianto di irrigazione a pioggia: impianto costoso che sarebbe antieconomico per una azienda di pochi ettari, ma che pure è di utilità fondamentale, poiché oggi non si può concepire una agricoltura redditizia senza l'irrigazione. E ci sono già coltivatori in possesso di trattore e di impianto di irrigazione che lavorano per terzi, ma sono assai pochi, mentre potrebbero aumentare considerevolmente di numero col beneficio del credito.

Per tutte queste considerazioni, confido che il presente disegno di legge possa essere senz'altro approvato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

TRUZZI. In linea generale, sono d'accordo nell'approvare il presente disegno di legge, però desidererei che mi si chiarisse un dubbio. Si dice che i benefici debbano essere estesi ai piccoli coltivatori, ma poi, si specifica « alle piccole imprese che esercitino lavorazioni meccanico-agrarie per conto terzi ».

Ciò significa — se non erro — che si vuole estendere la legge ai piccoli industriali. Cosa che potrebbe anche essere ammessa, ma alla quale si dovrebbe sopperire con altri fondi a parte e non con quelli prelevati sugli stanziamenti già predisposti.

Si dovrebbe, pertanto, chiarire che, alle piccole aziende, va estesa la legge per i residui non utilizzati dai coltivatori, senza che a questi ultimi vengano sottratti fondi stanziati per assegnarli agli industriali, sia pure piccoli.

Presento, pertanto, il seguente articolo aggiuntivo:

« L'estensione dei benefici della legge 25 luglio 1952, n. 949, alle piccole imprese che esercitino lavorazioni meccanico-agrarie per conto altrui, prevista dall'articolo 1 della presente legge, è limitata alla utilizzazione dei residui risultanti dalle gestioni annuali, soddisfatte le domande degli agricoltori singoli ed associati ».

GEREMIA Reputo questo provvedimento quanto mai opportuno, perché l'agricoltura dev'essere sempre più meccanizzata. Per quanto riguarda gli stanziamenti, bisogna tenere presente che, in conseguenza della ap-

plicazione della legge 25 luglio 1952, n. 949, in ordine ai prestiti, notevoli residui sarebbero rimasti inutilizzati, per i motivi più vari, primo fra tutti, quello derivante dalla pesantezza della garanzia del credito. Senza entrare nel merito della questione dei residui, credo sia opportuno utilizzare i residui stessi in modo adeguato, estendendo i benefici della predetta legge a favore delle categorie previste nel progetto in esame.

SCOTTI ALESSANDRO. Sarebbe bene chiarire e delimitare le condizioni e le modalità di concessione dei contributi a persone che, lavorando per conto terzi, finiscono col diventare dei veri e propri speculatori, percependo delle cifre talvolta superiori al valore stesso del terreno sul quale viene fatta lavorare la macchina agricola. Chiederei, quindi, che il Governo, nel concedere il tributo, si riservasse il diritto di disciplinare le tariffe di lavoro da applicare ai trattori, quando questi siano utilizzati per i piccoli produttori.

MICELI. Il contenuto di questa proposta di legge ci lascia quanto mai perplessi, onde se non scaturiranno dalla nostra discussione indicazioni che ci consentano di giungere, non dirò all'accettazione di emendamenti, ma per lo meno a delle precise rettifiche attraverso degli ordini del giorno soddisfacenti, ritengo sia interesse comune della Commissione rimettere la discussione di questa proposta in Assemblea. Cercherò di motivare queste affermazioni.

Prima di tutto, un rilievo che si riferisce alla interpretazione letterale. L'articolo unico della proposta di legge dice, ad un certo punto: « I prestiti per l'acquisto di macchine agricole, di cui al comma precedente, possono essere concessi anche ai piccoli agricoltori ed alle piccole imprese che esercitino lavorazioni meccanico-agrarie, per conto altrui ». Quel « che » si riferisce sia ai piccoli agricoltori e alle piccole imprese, oppure soltanto alle piccole imprese? La dizione, infatti, non è chiara in quanto può esservi un piccolo agricoltore che adoperi una macchina, eccedente al suo fabbisogno, anche per qualche lavoro in conto terzi.

Ci sono, poi, due questioni. Prima di tutto, una di natura estensiva derivante dalla vecchia legge. Un agricoltore che non fosse povero non avrebbe potuto ottenere, con la vecchia legge, un prestito, mentre ora si stabilisce che lo possa ottenere. Secondo: prima, la garanzia era indicata dalla banca che concedeva il credito; nella presente proposta di legge si prevede che essa garanzia è costituita, in parte, dalla macchina stessa.

Sul primo punto dichiariamo, senz'altro, di essere favorevoli all'interpretazione che estende il credito al piccolo agricoltore il quale si serve della sua macchina anche per conto terzi.

CAPUA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Su questo punto sono d'accordo.

MICELI. Riguardo alla seconda questione, l'onorevole Truzzi ha, testé, esposto un rilievo giustissimo. Effettivamente ci troviamo, per così dire, davanti ad una torta, rappresentata dai 25 miliardi distribuiti in un certo numero di anni. Se a beneficiare di questa torta aggiungiamo una nuova categoria, è chiaro che la porzione spettante ad ogni avente diritto viene ad assottigliarsi.

Altro punto è rappresentato dalla opportunità di estendere il patto di riservato dominio — e qui non è detto — ai piccoli agricoltori singoli o associati. Ciò perché, molte volte, il piccolo agricoltore può comprare una piccola macchina, ma non è quasi mai in grado di comprare un trattore, ad esempio di 30 cavalli. Se, però, si riunisce un gruppo di diversi piccoli agricoltori con fondi contigui, il trattore potrebbe essere comperato e usato, a turno, tra di essi.

Così, mentre è data per legge, a questo tipo di associazione la preferenza, dobbiamo estendere anche ad essa le stesse facilitazioni di garanzia; cosa che nella proposta da noi esaminata non è espressa.

CAPUA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Faccio osservare che la proposta prevede l'estensione alle imprese.

MICELI. Ciò non è sufficiente. Perché l'impresa può non avere carattere agricolo e il concetto non è necessariamente implicito. Quanto meno, l'esigenza da me sopra manifestata dovrebbe trovare menzione nell'accettazione di un ordine del giorno dove venga espressamente chiarito che, tanto i piccoli agricoltori quanto le cooperative, hanno eguali diritti dal punto di vista delle facilitazioni delle garanzie al credito.

Circa l'utilizzazione dei residui non sono pienamente d'accordo con quanto detto dal collega che mi ha preceduto. I residui, infatti, non vengono incamerati dal Ministero del Tesoro per essere erogati negli anni successivi, sempre al medesimo titolo, ma ogni residuo annuale di stanziamento, viene ad essere tolto dalla massa globale dello stanziamento. Così, ad esempio, in Sicilia, dove l'anno scorso è stato fatto un importante esperimento con l'acquisto di 13 trattori, quest'anno sono state avanzate richieste per altri venti trattori. È

chiaro che, se si aggiungano alla precedente categoria ulteriori categorie di beneficiari, come previsto dalla presente proposta di legge, non sarà più possibile portare a termine il precedente programma di concessioni.

SCOTTI ALESSANDRO. La soluzione più logica dovrebbe essere nel senso che, vista la introduzione di nuovi partecipanti alla concessione, si cerchi di aumentare adeguatamente i fondi della dotazione in modo da sopperire alle accresciute esigenze. Io sono contrario alla introduzione, nella categoria dei beneficiari, dell'imprenditore meccanico nell'agricoltura, per evitare una esagerata speculazione della legge. Se concessioni del genere dobbiamo fare — concessioni che sono peraltro utili — facciamole in modo che ciò non vada a scapito degli agricoltori, così come stabilito dallo spirito della legge che è dettata per favorire i medi e piccoli produttori.

MICELI. Faccio mie le osservazioni dell'onorevole Scotti e, nel ribadire i rilievi da me fatti in precedenza, dichiarando — a nome del mio Gruppo — che non è nelle nostre intenzioni il presentare emendamenti, per evitare un ritorno del provvedimento al Senato, propongo alla Commissione, unitamente agli onorevoli Bianco e Grifone, il seguente ordine del giorno:

« La Commissione, nell'approvare la proposta di legge n. 779: « Modifica dell'articolo 5 della legge 25 luglio 1952, n. 949, concernente provvedimenti per lo sviluppo della economia e l'incremento dell'occupazione »; precisa che « la garanzia del patto di riservato dominio sulle macchine agricole » deve intendersi estesa anche alle cooperative agricole e tra contadini; e che le assegnazioni alle piccole imprese industriali vengono fatte sui nuovi stanziamenti da disporre per il finanziamento della legge stessa ».

GOZZI. Nell'associarmi all'emendamento presentato dall'onorevole Truzzi, mi permetto osservare che qui si tratta di due problemi distinti: quello generale delle forme cautelative del credito e quello dell'introduzione di una nuova categoria di imprese da ammettersi a godere del contributo, imprese che, pur svolgendo la propria attività nel settore agricolo, non appartengono alla categoria degli imprenditori agricoli, veri e propri. Tutti siamo a conoscenza della carenza di queste forme contributive da parte dello Stato, e soprattutto di come la questione delle garanzie richieste dagli istituti di credito abbia presentato gravi inconvenienti. Ora, se è vero che, in

primo luogo, si è accettato il concetto della estensione delle forme di garanzia agli imprenditori agricoli e, in specie, ai piccoli agricoltori ritengo opportuno rinviare ad un secondo tempo il problema della introduzione di una nuova categoria di imprenditori ammessi a godere del contributo dello Stato — come sostenuto precedentemente dall'onorevole Truzzi — ammissione da effettuarsi sul piano della utilizzazione dei margini residuali, dopo avere soddisfatto le richieste dei beneficiari secondo la presente legge.

E, se è nostra intenzione introdurre questa categoria che non è propriamente contadina, ma che pure ha delle benemeritenze nel campo dell'agricoltura, si rende necessario ottenere sotto qualche forma, un supplemento di contributo da parte dello Stato a favore di queste imprese industriali e commerciali, per non ridurre il contributo a quelle agricole vere e proprie.

ALDISIO. Condivido, in linea di massima, quanto affermato dall'onorevole Miceli nella prima parte del suo intervento, intesa a precisare che il sussidio da concedere ai piccoli agricoltori debba essere corrisposto anche quando costoro esercitano, per conto terzi, la loro opera.

Sono perplesso, invece, sulla opportunità di subordinare l'estensione alle piccole aziende agricole. Sono del parere, infatti, che in certe zone in cui il piccolo agricoltore non si è ancora deciso ad acquistare queste macchine perché non ha mezzi sufficienti, l'intervento di questi industriali è di grande beneficio, in quanto produce uno stimolo all'acquisto della macchina.

Ecco perché vorrei che, chiarita la posizione dei piccoli agricoltori — nel senso che essi possono anche lavorare per conto terzi — si affermasse il principio che le piccole imprese che esercitano lavorazione meccanica siano poste in condizioni di ottenere il contributo, senza essere subordinate alle piccole aziende agricole.

BURATO. A me pare che, con le spiegazioni e chiarificazioni fin qui avute, sul concetto della estensione del beneficio anche ai piccoli agricoltori, non vi siano più dubbi e siasi raggiunto l'accordo sul provvedimento. Sono del parere che anche le piccole imprese debbano partecipare al beneficio, subordinandole, però, ai piccoli agricoltori. Si tenga presente, tuttavia, che in Italia non tutte le zone hanno una medesima situazione. Vi sono zone, infatti, in cui l'opera di questi piccoli imprenditori industriali si è rivelata preziosa per l'agricoltura.

PRESIDENTE. Desidererei che la questione delle garanzie fosse ben chiarita. Il parere della IV Commissione permanente (Finanze e tesoro) sul presente provvedimento, non è ancora pervenuto in forma scritta alla nostra Commissione. Tuttavia, prima della seduta, ho chiesto qualche chiarimento, e mi è stato risposto che, in linea di massima, il parere sarà favorevole. Però la IV Commissione, non entrando nel merito alla utilità o meno della estensione del prestito, farebbe osservare che questa forma di garanzia del patto di riservato dominio verrebbe così introdotta da un articolo apposito di legge, soltanto per questo tipo di prestito, mentre per altri prestiti (come anche per l'acquisto di macchine) non si prevede alcuna particolare forma di garanzia, salvo quelle usuali stabilite dalla legge e dalle norme generali di diritto (cambiali, privilegi, ecc.). Pertanto, la eccezione si restringe alla opportunità di questa precisazione della forma di garanzia, inserita in un articolo di legge.

Sarebbe, quindi, conveniente chiarire la questione.

FRANZO. Presento formale proposta di rinviare la discussione e l'approvazione di questa proposta di legge ad altra seduta. L'articolo aggiuntivo dell'onorevole Truzzi appare giustificato e legittimo e la sua formulazione è sufficientemente razionale, ma, nel caso di modificazione, il provvedimento dovrebbe tornare al Senato. L'onorevole Miceli ha proposto uno specifico ordine del giorno; l'onorevole Burato, invece, vorrebbe che si approvasse un ordine del giorno senza modificare il testo; sussiste, poi, il dubbio dell'ultima frase dell'articolo unico, per la dizione « od altra idonea forma » che sembra annullare « la garanzia del patto di riservato dominio sulle macchine stesse » e che è più generica; e, infine, la Commissione Finanze e tesoro non ha ancora espresso il suo punto di vista. Per tutte queste ragioni, mi sembra opportuno rinviare il seguito della discussione.

TRUZZI. Non ho niente in contrario, ma dichiaro che manterrò l'articolo aggiuntivo, perché non credo che, con un ordine del giorno, si possa ovviare all'inconveniente che si creerebbe.

MICELI. Sono d'accordo per il rinvio. È certo opportuno uno studio approfondito, perché noi sentiamo la necessità di nuove garanzie sul credito delle banche per impedire che esse concedano crediti alle piccole imprese ed alle imprese associate. Inoltre, occorre trovare una forma tassativa per la banca a tener conto, in primo luogo, della garan-

zia della macchina, arrivando anche ad una garanzia dello Stato.

HELPER. Se il patto di riservato dominio vale per le piccole imprese, *a fortiori* dovrebbe valere per gli agricoltori singoli od associati, cosa che non mi consta sia in vigore oggi. Questo deve essere il primo nostro obiettivo. In secondo luogo, potremo occuparci delle piccole imprese.

ALDISIO. L'ultima parte dell'articolo fissa una specie di alternativa nella scelta della garanzia riservata all'istituto di credito, il quale, se lasciato libero, richiederà — come è sempre avvenuto in passato — l'ipoteca sull'immobile. Probabilmente, per le altre imprese che esercitano la lavorazione meccanica e che non hanno a disposizione beni reali, la banca potrebbe concedere la garanzia sulle macchine. Mi viene il dubbio che l'ultima parte dell'articolo sia stata appunto formulata perché, accanto ai piccoli proprietari, sono state introdotte le piccole imprese che esercitano questa attività. Allora, se vi sono queste difficoltà, sarei del parere radicale di evitare rinvii inutili — ma necessariamente la legge dovrebbe ritornare al Senato — tagliando fuori queste piccole imprese, anche se esse sono, come ho riconosciuto, non solo utili, ma addirittura un elemento di rottura nell'economia agricola.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, pongo in votazione la proposta di rinvio della discussione.

(È approvata).

La discussione della proposta di legge è, pertanto, rinviata ad altra seduta.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge oggi esaminato.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Disciplina della erogazione dei contributi e della concessione di borse di studio da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste » (822):

Presenti e votanti	37
Maggioranza	19
Voti favorevoli	28
Voti contrari	9

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Aldisio, Bertone, Bianco, Bolla, Bonomi, Burato, Calasso, Caramia, Daniele, Del Vescovo, Ferrari Riccardo, Ferraris Emanuele, Fina, Fogliazza, Fora, Franzo, Geremia, Germani, Gozzi, Grifone, Helfer, Marabini, Marenghi, Marino, Massola, Miceli, Minasi, Monte, Ricca, Rosati, Sangalli, Scotti Alessandro, Sponziello, Stella, Truzzi, Zannerini, Zanon.

La seduta termina alle 12.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO VERDIROSI

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI